



COMUNE DI CODEVILLA

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.52

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dapiaggi Marco Pietro - Presidente	Sì
2. Cristiani Giovanni - Consigliere	Sì
3. Cristiani Stefano - Consigliere	Sì
4. Doria Donatella - Consigliere	Sì
5. Vacchi Sara - Consigliere	Sì
6. Tamburelli Ombretta - Consigliere	Sì
7. Fiori Simone - Consigliere	Sì
8. Quaglini Michela - Consigliere	Sì
9. Bruno Gianni - Consigliere	Sì
10. Marchesotti Simone - Consigliere	Giust.
11. Copelli Matteo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Genco Dott. Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Dapiaggi Marco Pietro** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE); DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2025.

Illustra il presente punto all'ordine del giorno il Sindaco evidenziando che la soglia di esenzione di € 28.000 è una scelta fatta dall'attuale amministrazione già da anni e viene portata avanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto sopra;

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili ai fini della compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19.02.2007 "Adozione del Regolamento per l'applicazione della addizionale comunale all'IRPEF e determinazione dell'aliquota di compartecipazione per l'anno 2007", con la quale è stato approvato l'apposito Regolamento ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

APPURATO che con delibera n. 11 in data 26.07.2012, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo Regolamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, che tiene conto delle variazioni normative intervenute in materia;

ATTESO, in particolare, che l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, a norma del quale "*...i comuni possono stabilire aliquote all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività*";

RICHIAMATO l'art.1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata prevista la possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione, disposta ora del D.L. n. 138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all' IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 32 del 29.11.2016, si è aggiornata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. ed è determinata la fascia di esenzione dell'addizionale fino ad € 15.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. n. 360/1998, con l'ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

ATTESO che le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno cui le delibere si riferiscono;

TENUTO CONTO che il combinato disposto dall'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23, e dell'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, ai fini della determinazione dell'acconto del 30 per cento, dispone di fare riferimento all'aliquota ed all'eventuale soglia di esenzione deliberate dal Consiglio Comunale nell'anno precedente a condizione che la pubblicazione della deliberazione di variazione dell'addizionale comunale sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze avvenga entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 comma 26, della legge n.208/2015 modificato dall'art. 1 comma 42 lett. A della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lett. A legge 27/12/2017 n. 205 il quale sospende, per il 2016,2017,2018, l'efficacia delle deliberazioni in aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 03 del 03.06.2020 con la quale sono state approvate le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2020 portando la fascia di esenzione dell'addizionale comunale all'IPERF ad euro 20.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2021 con la quale sono state approvate le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2022 portando la fascia di esenzione dell'addizionale comunale all'IPERF ad euro 23.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2022 con la quale sono state rideterminate le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2022, secondo i nuovi scaglioni IRPEF previsti con la Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, con la quale il legislatore è intervenuto prevedendo la revisione dell'imposta ed il numero degli scaglioni di reddito;

DATO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2022 è stata portata la soglia di esenzione ad euro 23.000,00 e sono state rideterminate le seguenti aliquote da applicare ai nuovi scaglioni di reddito:

- per redditi fino ad € 15.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,15%
- per redditi da € 15.000,01 ad € 28.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,20%
- per redditi da € 28.000,01 ad € 50.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,40%
- per redditi superiori ad € 50.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,60%;

DATO ATTO inoltre che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/12/2023 è stata portata la soglia di esenzione ad euro 28.000,00 e sono state confermate le aliquote già approvate con la sopra richiamata deliberazione di C.C. n. 14/2022;

VISTI i dati della gestione finanziaria 2024, dai quali si evince la possibilità di una conferma;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);

VISTO il parere espresso dal Funzionario Responsabile, ai sensi dell'art. 49) del D. Lgs. 267/2000;

Con voti 8 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti (Copelli, Bruno);

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, per **l'anno 2025**, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. come di seguito specificato:
 - per redditi fino ad € 15.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,15%
 - per redditi da € 15.000,01 ad € 28.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,20%
 - per redditi da € 28.000,01 ad € 50.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,40%
 - per redditi superiori ad € 50.000,00 si applica un'aliquota pari allo 0,60%

3. di determinare la **fascia di esenzione dell'addizionale fino ad € 28.000,00** ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. n. 360/1998, con l'ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

4. di stabilire che i regolamenti e tariffe come modificate per l'anno 2025 dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011e sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lett. e) L. 208/2015;

Di dichiarare il presente atto con votazione 8 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti (Copelli, Bruno); immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4, del Decreto Lgs 267/2000.



COMUNE DI CODEVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Codevilla, lì 04/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Sinigaglia Rag. Giovanna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Codevilla, lì 04/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Sinigaglia Rag. Giovanna

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Dott.Dapiaggi Marco Pietro

Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/01/2025 al 17/01/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Codevilla, li 02/01/2025

Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 04/12/2024

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Codevilla, li 02/01/2025

Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale Genco Dott. Giovanni